

Modifica unilaterale delle condizioni & Decreto Bersani

Breve sintesi delle modifiche apportate dal Decreto Bersani n. 223 del 4 luglio 2006 all'art. 118 del Testo Unico Bancario sulle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali, con attenzione particolare posta sul c.d. "giustificato motivo".

A partire dal 4 luglio 2006, con il cosiddetto "Decreto Bersani" n. 223, sono entrate in vigore alcune modifiche all'**articolo 118 del T.U.B.** (Testo Unico Bancario) che riguardano *le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali* riassumibili nel seguente schema, che riporteremo semplificato comma per comma:

1. Nei **contratti di durata** può essere convenuta la facoltà di **modificare unilateralmente** i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora **sussista un giustificato motivo**.
2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere **comunicata espressamente al cliente per iscritto**, secondo modalità immediatamente comprensibili, **con preavviso minimo di trenta giorni**.
3. Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, **il cliente ha diritto di recedere senza penalità** e senza spese di chiusura e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
4. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se pregiudizievoli per il consumatore.
5. Le variazioni dipendenti da modifiche conseguenti a decisioni di politica monetaria devono operare, contestualmente in pari misura, sia sui tassi debitori sia su quelli creditori.

A semplice titolo esemplificativo, la banca potrebbe decidere di aumentare le tariffe o di rideterminare i tassi di interesse di un cliente per aumentata rischiosità su una posizione affidata, che deve essere necessariamente trattata a tassi più elevati per rimanere redditizia. In considerazione di quanto sopra, quelle modifiche unilaterali di condizioni economiche prevedono l'invio obbligatorio ed anticipato di una comunicazione al cliente in cui sia espresso con chiarezza il "**giustificato motivo**" per cui la variazione viene applicata.

Se invece un contratto dovesse prevedere un **tasso di interesse indicizzato**, ossia che può assumere diversi valori conformemente all'andamento dei parametri indicati nel contratto (ad esempio, l'Euribor), la variazione del tasso conseguente a variazioni del parametro di riferimento non è considerata una modifica unilaterale ai sensi dell'art. 118 del T.U.B.

Riferimenti legislativi.

L'art. 118 del T.U.B. è stato sostituito dall'art. 10, comma 1, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248. Attualmente ha la seguente formulazione:

Articolo 118. (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali).

1. Nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1341, secondo comma, del codice civile.
2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: 'Proposta di modifica unilaterale del contratto', con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni. In tal caso, in sede di liquidazione

del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate (1).
3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.
4. Le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente.

(1) V. anche art. 10, comma 2, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, ai sensi del quale *“In ogni caso, nei contratti di durata, il cliente ha sempre la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura”*.